

Gli errori del codice natura nella fattura elettronica rientrano nella sanatoria delle irregolarità formali?

di [Danilo Sciuto](#)

Pubblicato il 29 Marzo 2023

Tra i **dubbi** relativi alla **Tregua fiscale** vi sono alcuni punti che riguardano la **sanatoria** delle **irregolarità formali** delle **fatture elettroniche**: la **errata indicazione del codice natura** è sanabile coi 200 euro?

Nella recente circolare 6/2023 ([vedi qui il riassunto del provvedimento](#)), l'Agenzia conferma che **gli errori del codice natura nella fattura elettronica sono errori meramente formali**, ma tale indicazione contiene due errori di interpretazione del Fisco, che esaminiamo.

Nelle fatture elettroniche, il “*codice natura*” **definisce il trattamento delle operazioni per le quali non è applicata l'IVA**.

Si tratta, invero, di un elemento della fattura non previsto dall'art. 21 del DPR n. 633/72; poiché **la sua errata indicazione non incide sulla corretta liquidazione dell'imposta**, esso è dunque una violazione meramente formale.

Nella [circolare 6 del 2023](#) si prevede tale irrilevanza, a condizione che l'errore non incida sulla **liquidazione Iva**: tale condizione è ridondante, per quanto detto, poiché l'impiego di un “*codice natura*” in luogo di un altro non è mai suscettibile di incidere sulla liquidazione periodica.



Il caso: contratto di subappalto e reverse charge interno

Altra presa d'atto da parte dell'Agenzia riguarda le **operazioni soggette al meccanismo del reverse charge interno**: poiché non risulta alcun obbligo normativo di evidenziare la particolare fattispecie applicata, anche esso costituisce errore meramente formale.

E' il caso della **prestazione di subappalto nel settore edile**, per la quale si utilizza il codice "N6.3" in vece del "N6.7" allorquando vi siano i presupposti normativi per entrambe le tipologie di prestazioni (articolo 17 comma 6 lett. a e lett. a-ter del comma 6 dell'articolo 17).

Il caso dei forfettari

Un altro caso di errore meramente formale è quello della fattura senza la corretta indicazione del codice "N2.2" per i soggetti in regime forfetario: nemmeno in questo caso, infatti, non esiste alcuna norma che richieda di riportare in fattura il richiamo all'adozione del regime forfetario (che l'operazione risulta in "*franchigia da IVA*" è una indicazione richiesta dalla prassi, infatti).

Codice natura in fatturazione elettronica: profili IVA

Resta fermo, invece, l'**obbligo di cui all'art. 21 commi 6 e 6-bis del DPR 633/72 di indicare la natura dell'operazione** per tutti, nel caso della **operazione esente da Iva** (art. 10) o **non imponibile** (8, 8bis e 9).

La loro **omissione**, quindi **determinerebbe una irregolarità sanzionabile**.

In conclusione, la circolare 6, in questo ambito, contiene due errori di diritto:

1. la condizione che l'errore "*non incida sulla corretta determinazione dell'imposta*", in quanto, come detto, in nessun caso l'omissione del codice natura può incidere sulla determinazione dell'imposta;
2. il riconoscimento generalizzato di tali errori nella categoria degli "*errori meramente formali*", in quanto come detto, ciò non vale per le fattispecie di cui ai commi 6 e 6bis appena illustrati.

A cura di Danilo Sciuto

Mercoledì 29 Marzo 2023

Master IVA 2023

Corso di formazione online

in collaborazione con

ODCEC di Trani

Percorso online in diretta

Aprile - Maggio 2023

Percorso online formativo dedicato alla normativa IVA italiana e non solo, adatto sia per aziende che per studi commerciali.

Modalità: 6 incontri formativi (18 ore totali) in diretta online.

Docenti: Nicola Forte, Giancarlo Modolo, Claudio Sabbatini, Danilo Sciuto, Luciano Sorgato.

Crediti: Corso in fase di accreditamento per Commercialisti.

SCONTO EARLY BOOKING -16%. Paga in 3 rate con Paypal disponibile!



SCOPRI DI PIU' >